DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Art. 4

Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine

A decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' elevata da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta.

Versione in vigore dal 30 marzo 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di federalismo fiscale
Estremi	Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-56-2000/art-4-aliquota-di-compartecipazione-regionale-all-accisa-sulle-benzine

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it